

N. 833

# **DISEGNO DI LEGGE** d'iniziativa del senatore D'ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013 Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge è teso a includere tra le professioni sanitarie i biologi e gli psicologi (collocazione più che ovvia e inspiegabilmente procrastinata per decine di anni) e a risolvere alcune criticità legate al necessario coordinamento legislativo.

Nel caso dei biologi, infatti, la legge 396 del 1967 (Ordinamento della professione di biologo) prevede esclusivamente due organismi di livello nazionale (il Consiglio dell'ordine e il Consiglio nazionale dell'ordine). Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, invece, esordisce all'articolo 1 stabilendo che l'articolazione degli ordini delle professioni sanitarie debba essere su base provinciale.

Evidenti ragioni di coordinamento, pertanto, impongono di prevedere l'abrogazione delle norme contenute nella legge n. 396 del 1967 con cui si disciplinano le modalità di elezione, funzionamento e le attribuzioni dei due suddetti organismi nazionali, onde

evitare qualunque contrasto con la disciplina dettata, in via generale per le professioni sanitarie, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. Le nuove modalità di elezione, il funzionamento e le attribuzioni degli Ordini provinciali saranno, pertanto, disciplinate direttamente dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946.

Inoltre, poiché le parole «Ministro della giustizia» e «Ministero di grazia e giustizia» ricorrono numerose volte all'interno delle leggi professionali di biologi e psicologi, è necessario prevedere che dette espressioni devono considerarsi sempre sostituite, rispettivamente, da «Ministro della salute» e «Ministero della salute», ovunque ricorrano.

L'inserimento dei biologi e degli psicologi tra le professioni sanitarie era stato già previsto nella precedente legislatura (atto Camera n. 4274 approvato il 28 settembre 2011 e trasmesso al Senato il 29 settembre 2011). XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Ordinamento della professione di biologo)

- 1. All'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole: «e dei farmacisti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei farmacisti e dei biologi».
- 2. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati.
- 3. Agli articoli 13 e 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: «Ministro della giustizia», ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti: «Ministro della salute».
- 4. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Entro il termine di cui al primo periodo il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all'articolazione provinciale degli Ordini dei biologi.

# Art. 2.

# (Ordinamento della professione di psicologo)

- 1. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:
- «Art. 01. (Categoria professionale degli psicologi) 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

### XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2. All'articolo 28, comma 6, lettera *g*), della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità» sono sostitute dalle seguenti: «con decreto del Ministro della salute».
- 3. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della salute» e le parole: «Ministero di grazia e giustizia», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».
- 4. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.